



ISTITUTO COMPRENSIVO “N. REZZARA” di CARRÈ



Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel.

0445/891092- 390564 - CF 93001670244e-mail@: viic80900d@istruzione.it

segreteria@icscarre.edu.it Sito Istituto: www.icscarre.edu.it

Circ.52

Carrè, 09 Dicembre 2021

Al personale scolastico
Al SITO

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE D.L. 172 del 26/11/2021

Con la pubblicazione sulla G.U. del D.L. n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali- è esteso al personale della scuola l'obbligo vaccinale. Pertanto, a decorrere dal 15 Dicembre 2021, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e il Dirigente è delegato al controllo. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, l'interessato/a deve produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito da parte del Dirigente:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione,
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento o l'esenzione della stessa,
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito,
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento. Nella specifica ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il Dirigente Scolastico
Maria Di Martino

Firmato digitalmente da MARIA DI MARTINO